



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Treviso
SEZIONE TERZA

in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Valerio Cambi , ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al [] promosso da
elettivamente domiciliata in
[] presso lo studio dell'avv. [] e rappresentata
e difesa dall'avv. FABIANI FRANCO del foro di Como,
come da delega a margine dell'atto di citazione;

- parte attrice

contro:

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A. elettivamente domiciliata in
[] presso lo studio dell'avv. [] che la
rappresenta e difende, giusta delega a margine della comparsa di costituzione e
risposta;

- parte convenuta

Conclusioni delle parti

Per []

Piaccia all'Ill.mo Tribunale contrariis reiectis:

in accoglimento della domanda della attrice, accertata e dichiarata la illegittimità, della applicata prassi di capitalizzazione periodica degli interessi passivi, nonché della applicazione delle altre voci oggetto di contestazione, condannare l'istituto di credito oggi convenuto a pagare e/o riaccreditare in conto alla attrice la somma di € 52.411,25 emergente all'esito della svolta attività peritale (si veda par. 12 della perizia), oltre interessi legali di mora calcolati dalla data della domanda al momento del saldo effettivo.

In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per la consulenza tecnica d'ufficio, ivi incluso quanto eventualmente anticipato e per la



consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (15%) IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato le spese e di non riscosso diritti ed onorari.

Per Cassa di Risparmio del Veneto S.p.a.:

Ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta,

Nel merito, in principalità: rigettarsi le domande formulate dalla ditta

in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa.

In subordine: nella denegata ipotesi di parziale accoglimento delle domande attoree, ridursi nella misura che verrà ritenuta di giustizia l'importo della conseguente pronuncia di condanna a carico della Convenuta.

In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Oggetto dell'odierno giudizio è l'azione di accertamento promossa da

. nei confronti Cassa di Risparmio del Veneto S.p.a. per la correzione del saldo contabile del , girocontato sul

Allega l'attore che la banca convenuta avrebbe illegittimamente addebitato interessi passivi capitalizzati trimestralmente, spese di chiusura conto trimestrali nonché interessi passivi ultralegali e c.m.s., questi ultimi relativi al solo periodo compreso tra il primo trimestre del 1997 (cui fa riferimento il primo documento contabile prodotto da parte attrice) e il 14.7.2006 (data di stipula del contratto di apertura di credito relativa al), il tutto maggiorato di interessi di mora dal dovuto al saldo, con vittoria di spese e competenze di lite.

La banca resiste in giudizio, eccependo l'intervenuta prescrizione dell'azione di ripetizione, l'irripetibilità degli interessi anatocistici già pagati in virtù del disposto dell'art. 2034 c.c. nonché la legittimità degli addebiti di c.m.s., interessi ultralegali e spese di chiusura conto in quanto espressamente pattuiti o comunque legittimamente addebitati per l'effetto dell'esercizio dello *ius variandi* previsto contrattualmente in favore della banca.

Si evidenzia come parte attrice inizialmente avesse ricompreso nella domanda anche gli interessi ultralegali e delle c.m.s. per il periodo antecedente al 14.7.2006, in ordine ai quali ha poi rinunciato alla domanda in seguito alla produzione del contratto di apertura di credito (doc. 3, fasc. parte convenuta).



Non risulta, peraltro, coltivata la domanda svolta nell'atto di citazione relativa all'applicazione di interessi asseritamente usurari, la quale deve pertanto considerarsi implicitamente rinunciata sin dalla prima memoria di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.

Disposta una c.t.u. contabile, espletata dal dott. Giovanni Francescon di Treviso, la causa è stata introitata per la decisione all'udienza del 3.3.2015, sulle conclusioni sopra trascritte.

La domanda è fondata e può trovare parziale accoglimento nei termini che seguono.

In primo luogo, per quanto concerne le doglianze attoree relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, non può dubitarsi della illegittimità di tale pratica ante 2000.

A tal fine basti richiamare l'ormai granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità che, a partire da alcuni noti arresti del 1999 (segnatamente, Cass. Civ., nn. 2374/1999, 3096/1999 e 12507/1999), ha riconosciuto in via definitiva la nullità delle clausole contrattuali che comportino la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per violazione dell'art. 1283 c.c..

Si è evidenziato, difatti, come non sussistesse affatto alcun uso normativo (altrimenti consuetudine) idoneo a derogare al divieto codicistico, ma semmai una semplice prassi negoziale, in ragione della carenza, tanto in capo alle banca, quanto ai clienti, dell'elemento soggettivo fondante la consuetudine, rappresentato per l'appunto dall'*opinio iuris seu necessitatis*, la consapevolezza cioè di prestare osservanza ad una norma di natura giuridica.

Di nessun pregio risulta, peraltro, l'eccezione proposta dalla banca attinente ad una asserita irripetibilità degli interessi passivi corrisposti in ragione del disposto dell'art. 2034 c.c., trattandosi di tesi superata da almeno un decennio e già all'epoca altamente opinabile.

Per quanto sia nota la giurisprudenza citata da parte convenuta che riconosce nel pagamento di interessi anatocistici l'adempimento di un'obbligazione naturale, si ritiene che, a smentita di tale assunto, sia sufficiente evidenziare che non è ravvisabile alcuna spontaneità nel comportamento del debitore della banca che paga gli interessi illegittimamente addebitati, né tanto meno alcun dovere di matrice etica o comunque socialmente rilevante al quale il cliente possa intendere di prestare osservanza, tanto più che tali addebiti, come si è detto, risultano illegittimi.

Non può riconoscersi neppure la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli



interessi passivi effettuata a seguito della delibera CICR del 9 febbraio 2000, non essendo sufficiente a tal fine l'adeguamento unilaterale delle condizioni compiuto dalla banca (cfr. doc. 34, fasc. parte convenuta) in ossequio alle previsioni dell'art. 7 della suddetta delibera, il quale disciplina le modalità di adeguamento al nuovo regime di pari periodicità dei rapporti contrattuali sorti prima della sua entrata in vigore.

Come è noto, infatti, la Corte costituzionale con sentenza n. 425 del 2000 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per eccesso di delega dell'art. 25, comma 3 D.Lgs. 342/1999, determinando così il venir meno della base normativa in forza della quale era stato redatto proprio l'art. 7 della delibera CICR.

Conseguentemente, poiché il principio di irretroattività di cui all'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale può essere derogato solo da fonti primarie ma non da quelle aventi natura regolamentare – quale appunto è la delibera in oggetto – per poter validamente applicare la capitalizzazione periodica degli interessi passivi in contratti stipulati anteriormente alla novella dell'art. 120 TUB e alla delibera CICR 9.2.2000, è in ogni caso necessaria una nuova pattuizione scritta, non potendo certo trovare applicazione una clausola che nasce e rimane radicalmente nulla, pur in presenza dell'adeguamento unilaterale della banca.

Parimenti illegittimo è pure l'addebito delle spese di chiusura conto trimestrale, le quali oltre a non risultare da alcuna pattuizione scritta, appaiono, ad ogni modo, legate a chiusure del conto fittizie e funzionali alla sola illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.

In relazione alla domanda concernente l'applicazione di interessi ultralegali e c.m.s. per il periodo che va dal primo trimestre del 1997 sino alla stipula del contratto di apertura, avvenuta in data 14.7.2006, si rileva che, in mancanza del contratto di conto corrente originario, risulta carente la prova della pattuizione delle relative clausole.

Pertanto, dovrà escludersi la debenza delle c.m.s. per il periodo antecedente al suddetto contratto di apertura, che disciplina in modo compiuto tali oneri, e dovrà trovare applicazione

Per quanto attiene all'eccepita prescrizione dell'azione di ripetizione, si deve rilevare come in esito alla c.t.u. svolta dal dott. Francescon non sia emerso, in capo all'attrice, alcun diritto alla ripetizione di somme indebitamente corrisposte, giacché il saldo contabile risulta comunque passivo per il correntista, anche a fronte del ricalcolo effettuato dal c.t.u.



Ne consegue che non sussistendo le condizioni dell'azione di ripetizione, appare ultroneo ogni scrutinio dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.

Ciò detto, le conclusioni della c.t.u. redatta dal dott. Francescon meritano integrale adesione in quanto rigorose, logiche e coerenti.

Il saldo di diritto del c/c per cui è causa va dunque rideterminato con l'esclusione dell'anatocismo per il c/c n. _____ e non computando le spese di chiusura conto trimestrale, delle c.m.s. applicate fino al 14.7.2006 e con il ricalcolo degli interessi sul _____ al tasso sostitutivo ex art. 117 TUB sino al 14.7.2006, e, per il periodo successivo, al tasso convenzionale.

Conseguentemente, alla data del 31.12.2009 il saldo di diritto del c/c n. _____ va ridotto all'importo di € 54.372,53 a debito della società correntista.

Le spese di lite e le spese per la c.t.u. seguono la soccombenza e vanno rifuse al procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..

p.q.m.

il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, in persona del dott.

_____ disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede

- accerta e dichiara che il saldo del c/c _____ acceso presso Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo (ora Cassa di Risparmio del Veneto Spa) filiale di Conegliano (TV) alla data del 31.12.2009 è pari ad € 54.372,53 a debito della società correntista;

- condanna CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A., con sede legale in _____ nella persona del l.r.p.t., alla rifusione delle spese di lite in favore dell'avv. FRANCO FABIANI, _____, dichiaratosi antistatario, che si liquidano in complessivi € 9.000,00, di cui € 570,12 per anticipazioni e il residuo per compenso professionale, oltre a spese generali al 15%, IVA (se dovuta) e CPA;

- pone definitivamente a carico di CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA le spese di CTU liquidate con separato decreto.

Così deciso in Treviso, 22/07/2015

Il giudice

Dott. Andrea Valerio Cambi

